

## FOGLIO INFORMATIVO

relativo al

### Certificato di Deposito

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto Società Cooperativa.

Sede Legale: via Cesare Battisti n. 27 – 73041 Carmiano (Lecce)

Sede Amministrativa: viale G. Leopardi n. 73 – 73100 Lecce

Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300

E-mail: [info@terradotranto.bcc.it](mailto:info@terradotranto.bcc.it) – PEC: [08445.bcc@actaliscertymail.it](mailto:08445.bcc@actaliscertymail.it) - Sito internet: [www.bccterradotranto.it](http://www.bccterradotranto.it)

Registro delle imprese della CCIAA di Lecce n. 2023

Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9

Iscritto all'Albo delle società cooperative n. A185977

Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

#### CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso viene effettuato:

- per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad un'altra persona o diversamente contrassegnato.

#### Certificati di deposito nominativi

Il titolare dei diritti esercitabili con il certificato di deposito nominativo è la persona a cui è intestato il certificato di deposito. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da un suo delegato. Il saldo del certificato di deposito nominativo può essere di qualunque importo.

#### Certificati di deposito al portatore

Il titolare dei diritti esercitabili con il certificato di deposito al portatore è il possessore del certificato, anche se questo è intestato ad una persona diversa. Qualunque possessore del certificato al portatore può effettuare operazioni.

In base alla normativa antiriciclaggio (d. lgs. n. 231/2007, art. 49):

- il saldo del certificato di deposito al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro;
- il trasferimento tra soggetti diversi di più certificati al portatore il cui saldo complessivo sia pari o superiore a 3.000 euro è consentito solo per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi dalle rimesse di denaro); le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro; per trasferimenti di importo complessivo superiore a 50.000 euro, la sanzione è compresa tra il 5 e il 40 per cento dell'importo trasferito, sempre con minimo di 3.000 euro);
- in caso di trasferimento di un certificato di deposito al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare alla banca emittente, entro trenta giorni, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento (le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del certificato di deposito, con un minimo di 3.000 euro; per le violazioni superiori a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50 per cento). Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del certificato di deposito.

I **principali rischi** dei certificati di deposito risiedono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- nella variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen Giapponesi);
- nella difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- nell'utilizzo fraudolento del certificato da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito

Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>DURATA</b>	6 mesi 12 mesi con cedola semestrale 24 mesi con cedola semestrale 36 mesi con cedola semestrale 48 mesi con cedola semestrale 60 mesi con cedola semestrale		
	<b>INTERESSI</b>		
<b>Tasso fisso</b> Tasso nominale annuo minimo fisso, al lordo della ritenuta fiscale (pari al 26% a decorrere dal 01.07.2014)	Scadenza	Tassi applicati	Tassi applicati se si sottoscrive anche Raccolta Gestita*
	6 mesi	0,350 %	0,45 %
	12 mesi	0,450 %	0,55 %
	24 mesi	0,725 %	0,83 %
	36 mesi	0,950 %	1,10 %
	48 mesi	1,100 %	1,25 %
	60 mesi	1,200 %	1,35 %
	* Si specifica che trattasi di prodotti distinti e separati che non rientrano nella fattispecie dei "prodotti composti"		
<b>Tasso indicizzato</b> Tasso nominale annuo minimo al lordo della ritenuta fiscale (pari al 26% a decorrere dal 01.07.2014)		<b>Non previsto</b>	
<b>Periodicità di capitalizzazione interessi</b>		Gli interessi sono liquidati con periodicità non superiore a sei mesi	
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>		Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).	
<b>IMPORTI MASSIMI DI SPESE</b>			
Spese per invio comunicazioni ex art. 119 TUB		€2,70	
Spese accensione rapporto ed emissione certificato (o ricevuta sostitutiva)		€2,70	
<b>Altre</b>			
Imposte e tasse presenti e future		Come per legge	

## RECESSO E RECLAMI

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Alla scadenza e contestualmente alla consegna materiale del certificato.

### Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - V.le G. Leopardi, 73 73100 Lecce) o per via telematica o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo [reclami@terradotranto.bcc.it](mailto:reclami@terradotranto.bcc.it) e PEC [08445.reclami@actaliscertymail.it](mailto:08445.reclami@actaliscertymail.it).

La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

5. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una

procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario-Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario-Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Cedola	Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi.